

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

19° anno n. L 81

27 marzo 1976

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CEE) n. 666/76 del Consiglio, del 25 marzo 1976, relativo alla conclusione dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta** 1
- Accordo che proroga le disposizioni che disciplinano la prima tappa dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta 2
- ★ **Regolamento (CEE) n. 667/76 del Consiglio, del 25 marzo 1976, che proroga la sospensione totale dei dazi autonomi della tariffa doganale comune applicabili alle patate di primizia della sottovoce 07.01 A II a) ed alle patate della sottovoce 07.01 A III b)** 4
- Regolamento (CEE) n. 668/76 della Commissione, del 26 marzo 1976, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 5
- Regolamento (CEE) n. 669/76 della Commissione, del 26 marzo 1976, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 7
- Regolamento (CEE) n. 670/76 della Commissione, del 26 marzo 1976, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone 9
- Regolamento (CEE) n. 671/76 della Commissione, del 26 marzo 1976, relativo ad una gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata all'ufficio dei soccorsi delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina, in seguito denominato UNRWA, a titolo di aiuto 12
- Regolamento (CEE) n. 672/76 della Commissione, del 26 marzo 1976, relativo ad una gara per la mobilitazione di riso lavorato a grani tondi destinato all'ufficio dei soccorsi delle Nazioni Unite per i rifugiati della Palestina, in seguito denominato UNRWA, a titolo di aiuto 15

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ Regolamento (CEE) n. 673/76 della Commissione, del 26 marzo 1976, che modifica per la nona volta il regolamento (CEE) n. 1770/72 recante modalità d'applicazione relative alle condizioni supplementari cui devono rispondere i vini importati dai paesi terzi destinati al consumo umano diretto	18
★ Regolamento (CEE) n. 674/76 della Commissione, del 26 marzo 1976, che armonizza le ore della presentazione delle offerte per le gare all'esportazione nel settore dei cereali e del riso	19
★ Regolamento (CEE) n. 675/76 della Commissione, del 26 marzo 1976, che fissa la differenza di prezzo dello zucchero bianco applicabile per il calcolo del prelievo nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli	21
★ Regolamento (CEE) n. 676/76 della Commissione della Commissione, del 26 marzo 1976, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1204/72, che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'integrazione per i semi oleosi	22
★ Regolamento (CEE) n. 677/76 della Commissione, del 26 marzo 1976, recante talune modalità di applicazione del regime di acquisto obbligatorio del latte scremato in polvere previsto dal regolamento (CEE) n. 563/76	23
★ Regolamento (CEE) n. 678/76 della Commissione, del 26 marzo 1976, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti di cotone ricci del tipo spugna, della voce doganale n. 55.08, originari dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3002/75 del Consiglio, del 17 novembre 1975	29
★ Regolamento (CEE) n. 679/76 della Commissione, del 26 marzo 1976, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai maglioni e pullovers, ecc., della sotto-voce doganale n. 60.05 A I, originari dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3004/75 del Consiglio, del 17 novembre 1975	30
★ Regolamento (CEE) n. 680/76 della Commissione, del 26 marzo 1976, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, ecc., in tessuti di cotone, della voce doganale n. ex 61.03, originarie dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3002/75 del Consiglio, del 17 novembre 1975	31
★ Regolamento (CEE) n. 681/76 della Commissione, del 26 marzo 1976, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle serrature, catenacci e lucchetti, ecc., di metalli comuni, della voce doganale n. 83.01, originari di Hong Kong beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3010/75 del Consiglio, del 17 novembre 1975	32
Regolamento (CEE) n. 682/76 della Commissione, del 26 marzo 1976, che fissa i prelievi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva	33
Regolamento (CEE) n. 683/76 della Commissione, del 26 marzo 1976, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone	35
Regolamento (CEE) n. 684/76 della Commissione, del 26 marzo 1976, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero	37
Regolamento (CEE) n. 685/76 della Commissione, del 26 marzo 1976, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio	38

Sommario (seguito)

Regolamento (CEE) n. 686/76 della Commissione, del 26 marzo 1976, che modifica gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore dei cereali e del riso 39

Regolamento (CEE) n. 687/76 della Commissione, del 26 marzo 1976, che modifica i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso 43

Rettifiche

Rettifica al regolamento (CEE) n. 512/76 della Commissione, del 5 marzo 1976, che modifica gli importi compensativi monetari (GU n. L 60 dell'8. 3. 1976) 45

Rettifica al regolamento (CEE) n. 619/76 della Commissione, del 18 marzo 1976, che modifica l'allegato dei regolamenti (CEE) n. 136/76 e (CEE) n. 336/76, relativi alla fissazione del prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la gara effettuata nel quadro dei regolamenti (CEE) n. 3354/75 e (CEE) n. 135/76 (GU n. L 75 del 22. 3. 1976) 45

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 666/76 DEL CONSIGLIO**del 25 marzo 1976****relativo alla conclusione dell'accordo che proroga le disposizioni che disciplinano la prima tappa dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 238,

vista la raccomandazione della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che le disposizioni che disciplinano la prima tappa dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta⁽¹⁾, firmato alla Valletta il 5 dicembre 1970, scadono il 31 marzo 1976;

considerando che l'accordo in questione prevede l'apertura di negoziati per definire il contenuto della seconda tappa;

considerando che, in attesa dell'adozione e dell'entrata in vigore delle disposizioni che disciplinano la seconda tappa, è opportuno concludere un accordo per prorogare le disposizioni che disciplinano la prima tappa di detto accordo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'accordo che proroga le disposizioni che disciplinano la prima tappa dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta è concluso a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo è allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, per quanto riguarda la Comunità, alla notifica di cui all'articolo 2 dell'accordo⁽²⁾.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 marzo 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. MART

⁽¹⁾ GU n. L 61 del 14. 3. 1971, pag. 3.

⁽²⁾ La data d'entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

ACCORDO

che proroga le disposizioni che disciplinano la prima tappa dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

da una parte,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MALTA,

dall'altra,

CONSIDERANDO che le disposizioni che disciplinano la prima tappa dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta, firmato alla Valletta il 5 dicembre 1970, in appresso denominato « accordo », scadono il 31 marzo 1976 ;

CONSIDERANDO che le parti contraenti si sono fissate l'obiettivo di negoziare una seconda tappa che comporterà il proseguimento della soppressione degli ostacoli agli scambi tra la Comunità economica europea e Malta e l'adozione da parte di Malta della tariffa doganale comune ;

CONSTATANDO che non è stato possibile iniziare i negoziati per definire il contenuto della seconda tappa entro i termini stabiliti,

HANNO DECISO di prorogare le disposizioni che disciplinano la prima tappa dell'accordo fino all'entrata in vigore della seconda tappa, e comunque al più tardi fino al 30 giugno 1977, e a tal fine hanno designato come plenipotenziari :

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE :

Jean DONDELINGER,

ambasciatore straordinario e plenipotenziario, rappresentante permanente del Lussemburgo,
presidente del comitato dei rappresentanti permanenti ;

Theodorus HIJZEN,

direttore generale delle relazioni esterne della Commissione delle Comunità europee;

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MALTA :

Joseph Attard KINGSWELL,

ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
delegato permanente della Repubblica di Malta presso la Comunità economica europea,

I QUALI, dopo aver scambiato i rispettivi pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'accordo è sostituito dal testo seguente :

« 2. L'accordo comporta due tappe successive. Le disposizioni che disciplinano la prima tappa si applicano fino all'entrata in vigore delle disposizioni che disciplinano la seconda tappa e comunque al massimo fino al 30 giugno 1977. In linea di massima, la seconda tappa ha una durata di cinque anni ».

Articolo 2

1. Il presente accordo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione secondo le procedure specifiche delle parti contraenti, che si notificano l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.
2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data alla quale sono state effettuate le notifiche di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, ciascuno di detti testi facente ugualmente fede.

REGOLAMENTO (CEE) N. 667/76 DEL CONSIGLIO
del 25 marzo 1976

che proroga la sospensione totale dei dazi autonomi della tariffa doganale comune applicabili alle patate di primizia della sottovoce 07.01 A II a) ed alle patate della sottovoce 07.01 A III b)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che i regolamenti (CEE) n. 288/76⁽¹⁾ e (CEE) n. 128/76⁽²⁾ hanno sospeso sino al 28 marzo 1976, tra l'altro, i dazi autonomi della tariffa doganale comune applicabili alle patate di primizia della sottovoce 07.01 A II a) ed alle patate della sottovoce 07.01 A III b);

considerando che per la Comunità sussistono le difficoltà di approvvigionamento di tali prodotti; che conviene quindi prorogare la sospensione per un periodo limitato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 288/76 la data del 28 marzo 1976 è sostituita da quella del 15 aprile 1976 per quanto riguarda le patate di primizia della sottovoce 07.01 A II a).

Articolo 2

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 128/76 la data del 28 marzo 1976 è sostituita da quella del 30 aprile 1976.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 29 marzo 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 marzo 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. MART

⁽¹⁾ GU n. L 37 del 12. 2. 1976, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. L 14 del 23. 1. 1976, pag. 6.

REGOLAMENTO (CEE) N. 668/76 DELLA COMMISSIONE**del 26 marzo 1976****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3058/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 38/76⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 38/76 ai prezzi offerti

e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 marzo 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 306 del 26. 11. 1975, pag. 3.

(3) GU n. L 6 del 13. 1. 1976, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 26 marzo 1976 che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

		(UC/t)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	33,87
10.01 B	Frumento duro	63,65 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
10.02	Segala	45,55 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	26,09
10.04	Avena	25,37
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	35,92 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	19,20 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	37,75 ⁽⁴⁾
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	59,14
11.01 B	Farine di segala	75,51
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	109,25
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	62,69

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽²⁾ Per il granturco originario dei ACP o PTOM importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese il prelievo è diminuito di 6 UC/t conformemente al regolamento (CEE) n. 1599/75.

⁽³⁾ Per il granturco originario dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,50 UC/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 2754/75 del Consiglio e n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 669/76 DELLA COMMISSIONE**del 26 marzo 1976****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3058/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2832/75⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, de-

vono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 marzo 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 306 del 26. 11. 1975, pag. 3.

(3) GU n. L 283 del 10. 11. 1975, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 26 marzo 1976 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		3	4	5	6
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0,81
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0,81
10.04	Avena	0	0	0	0,20
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		3	4	5	6	7
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	1,44	1,44
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	1,08	1,08
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	1,26	1,26

REGOLAMENTO (CEE) N. 670/76 DELLA COMMISSIONE**del 26 marzo 1976****che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3477/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 632/75⁽⁶⁾, ha stabilito le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1569/72; che gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 654/76⁽⁷⁾; che per la sterlina inglese e la sterlina irlandese la differenza di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1569/72, per il periodo dal 17 al 23 marzo 1976 si scosta, rispetto al tasso rappresentativo valevole a decorrere dal 29 marzo 1976, di oltre 1 punto dalla percentuale considerata per la fissazione precedente; che occorre tenerne conto nella fissazione degli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone;

considerando che, tenuto conto in particolare dei movimenti speculativi verificatisi sui mercati dei cambi nel periodo dal 15 al 19 marzo 1976, i corsi rilevati durante tale periodo non possono essere considerati rappresentativi del valore effettivo della lira italiana; che successivamente i corsi di tale moneta hanno peraltro segnato una ripresa; che è pertanto opportuno basarsi, per il calcolo degli importi compensativi monetari validi in Italia a decorrere dal 29 marzo 1976, sulla media dei corsi rilevati alle borse di Roma e di Milano nei giorni 22, 23 e 24 marzo 1976;

considerando che, per quanto riguarda gli importi compensativi monetari validi in Italia, le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 654/76, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 marzo 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(2) GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.

(3) GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

(4) GU n. L 357 del 28. 12. 1973, pag. 6.

(5) GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.

(6) GU n. L 66 del 13. 3. 1975, pag. 11.

(7) GU n. L 79 del 25. 3. 1976, pag. 29.

ALLEGATO

	Elemento correttore del prezzo indicativo (coefficiente da applicarsi)	Elemento correttore dell'integrazione o della restituzione (coefficiente da applicarsi)	Elemento differenziale (coefficiente da applicarsi al prezzo indicativo) (1)	
1. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Germania o esportati da questo paese :	+ 0,1003 (a) + 0,0750 (b)	- 0,1003 (a) - 0,0750 (b)	+	-
— raccolti in Germania			-	-
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			-	0,0832
— raccolti in Francia			-	0,1356
— raccolti in Danimarca			-	0,1003
— raccolti in Irlanda			-	0,1986
— raccolti nel Regno Unito			-	0,2102
— raccolti in Italia			-	0,2688
2. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio nell'UEBL e nei Paesi Bassi o esportati da questi paesi :	+ 0,0198 (a) + 0,0140 (b)	- 0,0198 (a) - 0,0140 (b)	+	-
— raccolti in Germania			0,0908	-
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			-	-
— raccolti in Francia			-	0,0571
— raccolti in Danimarca			-	0,0198
— raccolti in Irlanda			-	0,1254
— raccolti nel Regno Unito			-	0,1385
— raccolti in Italia			-	0,2024
3. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Danimarca o esportati da questo paese :	Nihil	Nihil	+	-
— raccolti in Germania			0,1115	-
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,0202	-
— raccolti in Francia			-	0,0393
— raccolti in Danimarca			-	-
— raccolti in Irlanda			-	0,1088
— raccolti nel Regno Unito			-	0,1222
— raccolti in Italia			-	0,1873
4. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Francia o esportati da questo paese :	- 0,0410 (a) - 0,0410 (b)	+ 0,0410 (a) + 0,0410 (b)	+	-
— raccolti in Germania			0,1569	-
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,0606	-
— raccolti in Francia			-	-
— raccolti in Danimarca			0,0410	-
— raccolti in Irlanda			-	0,0723
— raccolti nel Regno Unito			-	0,0863
— raccolti in Italia			-	0,1541

	Elemento correttore del prezzo indicativo (coefficiente da applicarsi)	Elemento correttore dell'integrazione o della restituzione (coefficiente da applicarsi)	Elemento differenziale (coefficiente da applicarsi al prezzo indicativo) (*)	
5. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio nel Regno Unito o esportati da questo paese :	— 0,1392 (a)	+ 0,1392 (a)	+	—
	— 0,1392 (b)	+ 0,1392 (b)		
— raccolti in Germania			0,2662	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,1608	—
— raccolti in Francia			0,0945	—
— raccolti in Danimarca			0,1392	—
— raccolti in Irlanda			0,0153	—
— raccolti nel Regno Unito			—	—
— raccolti in Italia			—	0,0742
6. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Irlanda o esportati da questo paese :	— 0,1220 (a)	+ 0,1220 (a)	+	—
	— 0,1009 (b)	+ 0,1009 (b)		
— raccolti in Germania			0,2479	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,1433	—
— raccolti in Francia			0,0780	—
— raccolti in Danimarca			0,1220	—
— raccolti in Irlanda			—	—
— raccolti nel Regno Unito			—	0,0151
— raccolti in Italia			—	0,0881
7. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Italia o esportati da questo paese :	— 0,2305 (a)	+ 0,2305 (a)	+	—
	— 0,1652 (b)	+ 0,1652 (b)		
— raccolti in Germania			0,3676	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,2538	—
— raccolti in Francia			0,1822	—
— raccolti in Danimarca			0,2305	—
— raccolti in Irlanda			0,0966	—
— raccolti nel Regno Unito			0,0801	—
— raccolti in Italia			—	—

(*) Per i semi raccolti nel Regno Unito e in Danimarca il prezzo indicativo è diminuito dell'importo compensativo « adesione ».

(a) Per un aiuto o una restituzione all'esportazione prefissata a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e con la messa sotto controllo o esportazione fino al 30 giugno 1976 ;

(b) Per un aiuto o una restituzione all'esportazione prefissata a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e con la messa sotto controllo o esportazione a partire dal 1° luglio 1976.

REGOLAMENTO (CEE) N. 671/76 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1976

relativo ad una gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata all'ufficio dei soccorsi delle Nazioni Unite per i profughi di Palestina, in seguito denominato UNRWA, a titolo di aiuto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3058/75⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari⁽³⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che il 3 marzo 1975 il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, sotto forma di farina, nel quadro di una azione comunitaria, l'equivalente di 3 700 tonnellate di frumento tenero, ossia 2 450 tonnellate di farina di frumento tenero all'UNRWA a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1974/1975;

considerando che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio i prodotti possono essere acquistati su tutto il mercato comunitario;

considerando che è necessario che la gara di cui trattasi verta sulla fornitura del prodotto consegnato Ashdod vale a dire nel momento in cui la merce è effettivamente depositata sulla banchina o su alleggio, quando si utilizza quest'ultimo mezzo;

considerando che le offerte possono essere presentate da concorrenti stabiliti nei diversi Stati membri della Comunità e avere per oggetto prodotti da mobilitare in tali Stati membri; che data la situazione delle monete di tali Stati e per garantire una comparabilità ottimale tra le varie offerte, occorre tener conto dell'incidenza su ciascuna offerta della situazione in cui versa la moneta dello Stato membro nel quale verranno espletate le formalità doganali di esportazione;

considerando che la gara deve essere aggiudicata al concorrente che abbia presentato l'offerta migliore;

considerando che risulta necessario precisare, per i casi di forza maggiore che abbiano impedito la realizzazione dell'operazione di cui trattasi nei termini

previsti, chi si accolla le eventuali spese derivanti da tale situazione;

considerando che occorre prevedere la prestazione di una cauzione, destinata a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione al bando di gara per la fornitura all'UNRWA;

considerando che è opportuno incaricare l'organismo d'intervento italiano dell'esecuzione dell'aggiudicazione di cui trattasi;

considerando che è essenziale per la Commissione essere informata rapidamente circa le offerte presentate al bando di gara, nonché di quelle approvate dall'organismo d'intervento;

considerando che il comitato monetario sarà consultato e che, vista l'urgenza, è necessario adottare le misure previste secondo le modalità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 129 del Consiglio relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 3;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetto un bando di gara per la fornitura, nel quadro di un'azione comunitaria a titolo di aiuti alimentari all'UNRWA di 2 450 tonnellate di farina di frumento tenero.

2. Il bando di gara verrà realizzato in Italia, in una partita. Il prodotto verrà mobilitato sul mercato della Comunità. Il carico sarà effettuato partendo da uno dei porti della Comunità.

3. La gara di cui al paragrafo 1 si riferisce alla fornitura del prodotto consegnato Ashdod, vale a dire nel momento in cui la merce è effettivamente depositata sulla banchina o su alleggio, quando si utilizza quest'ultimo mezzo.

⁽¹⁾ GU n. L 281 del 1^o 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 306 del 26. 11. 1975, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 281 del 1^o 11. 1975, pag. 89.

⁽⁴⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁵⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

4. Il prodotto di cui al paragrafo 1 deve essere consegnato, dall'aggiudicatario in sacchi di cotone nuovi del contenuto di 50 chilogrammi netti.

I sacchi saranno contrassegnati con stampa sull'imballaggio esterno nel modo seguente: «Wheat Flour — Gift of the European Economic Community to UNRWA — For Palestine refugees».

Articolo 2

1. La gara di cui all'articolo 1 avrà luogo il 12 aprile 1976.

2. La data limite per la presentazione delle offerte è fissata al 12 aprile 1976, alle ore 12.

3. La pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del bando di gara è fatta almeno 9 giorni prima della data limite fissata per la presentazione delle offerte.

Articolo 3

1. Le offerte devono essere espresse nella moneta dello Stato membro nel quale è indetta la gara.

2. Le offerte devono recare fra l'altro l'indicazione dello Stato membro nel quale il concorrente decide di espletare, qualora sia dichiarato aggiudicatario, le formalità doganali di esportazione per i prodotti di cui trattasi.

3. Ai fini della comparabilità delle offerte, ogni offerta è corretta all'occorrenza dell'importo compensativo adesione e dell'importo compensativo monetario applicabili, il giorno della data limite per la presentazione delle offerte, all'esportazione dallo Stato membro indicato nell'offerta in applicazione del paragrafo 2.

La correzione si effettua:

- aumentando le offerte indicanti uno Stato membro a moneta deprezzata o un nuovo Stato membro;
- diminuendo le offerte indicanti uno Stato membro a moneta apprezzata.

L'importo compensativo monetario è, se del caso, convertito nella moneta dello Stato membro nel quale è indetta la gara utilizzando:

- nel caso in cui le monete di cui trattasi siano mantenute fra loro all'interno di uno scarto istantaneo massimo di 2,25 %, il tasso di conversione risultante dal loro tasso centrale;
- negli altri casi, la media dei corsi di cambio in contanti fra le monete in causa constatati nello Stato membro in cui è indetta la gara in un periodo compreso tra il mercoledì di una settimana ed il martedì della settimana seguente e immediatamente precedente la data limite per la presentazione delle offerte.

Articolo 4

È dichiarato aggiudicatario il concorrente che presenta l'offerta più favorevole, tenuto conto dell'adattamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

Tuttavia, se le offerte al bando di gara sembrano non corrispondere ai prezzi ed alle spese normalmente praticati sul mercato, l'organismo d'intervento può annullare il bando di gara.

Articolo 5

1. Il concorrente deve costituire una cauzione di 10 unità di conto per tonnellata di prodotto.

La cauzione viene svincolata:

- per ogni concorrente la cui offerta non sia stata considerata o accettata;
- per l'aggiudicatario, dopo esecuzione delle relative operazioni nel termine previsto e dopo presentazione dell'esemplare n. 1 del titolo di esportazione debitamente compilato e vistato dalle autorità competenti dello Stato membro indicato nell'offerta, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2;
- per l'aggiudicatario, per quanto riguarda i quantitativi per i quali la mancata esecuzione delle operazioni sia dovuta a caso di forza maggiore.

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere prestata in contanti ovvero sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro.

Articolo 6

1. La farina di frumento tenero di cui all'articolo 1, in ordine alla fornitura all'UNRWA, deve corrispondere alle caratteristiche indicate in appresso:

- umidità: massimo 14 %;
- tenore in proteine: minimo 10,5 % (N × 6,25 sulla sostanza secca);
- tenore in ceneri: 0,55 % rapportato alla sostanza secca;

se la farina non corrisponde alle caratteristiche di cui sopra, essa è rifiutata.

2. Le offerte di farina di frumento tenero di cui all'articolo 1, per la fornitura all'UNRWA, debbono essere fatte per le caratteristiche indicate in appresso:

- umidità: massimo 14 %;
- tenore in proteine: minimo 10,5 % (N × 6,25 sulla sostanza secca);
- tenore in ceneri: 0,55 % rapportato alla sostanza secca.

Articolo 7

1. L'organismo d'intervento italiano è incaricato dell'esecuzione delle operazioni attinenti al bando di gara che è oggetto del presente regolamento.

2. Esso indirizza immediatamente alla Commissione l'elenco nominativo delle ditte partecipanti al bando di gara, specificando per ciascuna di esse le offerte presentate nonché il nome e la ragione sociale dell'aggiudicatario.

3. Quando le formalità doganali di esportazione del prodotto mobilitato sono espletate in uno Stato membro diverso da quello nel quale è indetta la gara, l'organismo d'intervento di tale Stato membro è incaricato delle operazioni relative alla gara, compreso il pagamento all'aggiudicatario.

In tal caso, l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario ne informa immediatamente l'organismo d'intervento dello Stato membro interessato, fornendogli tutti gli elementi d'informazione necessari.

Inoltre, l'importo dell'offerta accettata, convertito mediante applicazione della media dei tassi di cambio di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma,

viene pagato nella moneta dello Stato membro nel quale sono espletate le operazioni di gara.

4. L'organismo d'intervento richiede all'aggiudicatario di fornire le seguenti informazioni:

- a) dopo ogni invio, una dichiarazione attestante le quantità imbarcate, la qualità dei prodotti ed il loro imballaggio;
- b) la data di partenza delle navi, la data prevista per l'arrivo a destinazione dei prodotti;
- c) ogni incidente eventualmente verificatosi durante il trasporto dei prodotti.

L'organismo d'intervento trasmette alla Commissione le succitate informazioni.

5. Nel caso in cui l'organismo d'intervento incaricato delle operazioni relative alla gara non sia l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario, esso trasmette, al più presto, a quest'ultimo le informazioni necessarie per lo svincolamento della cauzione.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 672/76 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1976

relativo ad una gara per la mobilitazione di riso lavorato a grani tondi destinato all'ufficio dei soccorsi delle Nazioni Unite per i rifugiati di Palestina, in seguito denominato UNRWA, a titolo di aiuto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 668/75⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari⁽³⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che il 3 marzo 1975 il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, nel quadro di una azione comunitaria, l'equivalente di 200 tonnellate di riso semigreggio, ossia 171 tonnellate di riso lavorato a grani tondi all'UNRWA, a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1974/1975;

considerando che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio i prodotti possono essere acquistati su tutto il mercato comunitario;

considerando che è necessario che la gara di cui trattasi verta sulla fornitura del prodotto consegnato Lattakia vale a dire nel momento in cui la merce è effettivamente depositata sulla banchina o su alleggio, quando si utilizza quest'ultimo mezzo;

considerando che, viste le differenti relazioni monetarie nei differenti Stati membri, il rispetto di tali condizioni non è garantito con l'applicazione dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune poiché gli importi compensativi monetari non sono d'applicazione nel settore del riso; che è quindi necessario prendere in considerazione le conseguenze della situazione monetaria per le rispettive offerte;

considerando che la gara deve essere aggiudicata al concorrente che abbia presentato l'offerta migliore;

considerando che risulta necessario precisare, per i casi di forza maggiore che abbiano impedito la realizzazione dell'operazione di cui trattasi nei termini

previsti, chi si accolla le eventuali spese derivanti da tale situazione;

considerando che occorre prevedere la prestazione di una cauzione, destinata a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione al bando di gara per la fornitura all'UNRWA;

considerando che è opportuno incaricare l'organismo d'intervento italiano dell'esecuzione dell'aggiudicazione di cui trattasi;

considerando che è essenziale per la Commissione essere informata rapidamente circa le offerte presentate al bando di gara, nonché di quelle approvate dall'organismo d'intervento;

considerando che il comitato monetario sarà consultato e che, vista l'urgenza, è necessario adottare le misure previste secondo le modalità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 3;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetto un bando di gara per la fornitura, nel quadro di un'azione comunitaria a titolo di aiuti alimentari, all'UNRWA di 171 tonnellate di riso lavorato a grani tondi.

2. Il bando di gara verrà realizzato in Italia, in una partita. Il prodotto verrà mobilitato sul mercato della Comunità. Il carico sarà effettuato partendo da uno dei porti della Comunità.

3. La gara di cui al paragrafo 1 si riferisce alla fornitura del prodotto consegnato Lattakia vale a dire nel momento in cui la merce è effettivamente depositata sulla banchina o su alleggio, quando si utilizza quest'ultimo mezzo.

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 18.

⁽³⁾ GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 89.

⁽⁴⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁵⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

4. Il prodotto di cui al paragrafo 1 deve essere consegnato dall'aggiudicatario, in sacchi di iuta nuovi di 50 chilogrammi netti.

I sacchi saranno contrassegnati con stampa sull'imballaggio esterno nel modo seguente :

« Milled Rice — Gift of the European Economic Community to UNRWA — For Palestine refugees ».

Articolo 2

1. La gara di cui all'articolo 1 avrà luogo il 12 aprile 1976.

2. La data limite per la presentazione delle offerte è fissata al 12 aprile 1976, alle ore 12.

3. La pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del bando di gara è fatta almeno 9 giorni prima della data limite fissata per la presentazione delle offerte.

Articolo 3

1. Le offerte devono essere espresse nella moneta dello Stato membro nel quale è indetta la gara.

2. I tassi utilizzati per la conversione in unità di conto per le offerte depositate in moneta nazionale sono :

- il tasso centrale nel caso in cui le monete in causa sono mantenute fra loro all'interno di uno scarto istantaneo massimo di 2,25 %,
- negli altri casi la media dei corsi di cambio in contanti constatati durante un periodo che si estende dal mercoledì di una settimana al martedì della settimana seguente e che precede immediatamente la data limite per la presentazione delle offerte.

Articolo 4

È aggiudicatario colui che presenta l'offerta più favorevole.

Tuttavia, se le offerte presentate in risposta al bando di gara sembrano non corrispondere ai prezzi ed alle spese normalmente praticati sul mercato, l'organismo d'intervento può annullare la gara.

Articolo 5

1. Il concorrente deve costituire una cauzione di 10 unità di conto per tonnellata di prodotto ; per l'aggiudicatario essa garantisce l'effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 1. Detta cauzione è incamerata se le operazioni di cui trattasi non vengono effettuate nel termine previsto, salvo per le quantità non realizzate in seguito a caso di forza maggiore.

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere prestata in contanti ovvero sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro.

Articolo 6

1. Il riso lavorato a grani tondi di cui all'articolo 1, in ordine alla fornitura all'UNRWA, deve corrispondere alle caratteristiche indicate in appresso :

- umidità : 15 %,
- rotture di riso : massimo 5 %,
- grani gessati : massimo 3 %,
- grani striati rossi : massimo 3 %,
- grani vaiolati : massimo 1 %,
- grani macchiati : massimo 0,50 %,
- grani gialli : massimo 0,050 %,
- grani ambrati : massimo 0,125 %.

Se il riso non corrisponde alle caratteristiche di cui sopra, esso è rifiutato.

2. Le offerte di riso lavorato a grani tondi di cui all'articolo 1, per la fornitura all'UNRWA, debbono essere fatte per le caratteristiche indicate in appresso :

- umidità : 15 %,
- rotture di riso : massimo 5 %,
- grani gessati : massimo 3 %,
- grani striati rossi : massimo 3 %,
- grani vaiolati : massimo 1 %,
- grani macchiati : massimo 0,50 %,
- grani gialli : massimo 0,050 %,
- grani ambrati : massimo 0,125 %.

Articolo 7

1. L'organismo d'intervento italiano è incaricato dell'esecuzione delle operazioni attinenti al bando di gara che fa l'oggetto del presente regolamento.

2. Il suddetto organismo indirizza immediatamente alla Commissione l'elenco nominativo delle ditte partecipanti al bando di gara, specificando per ciascuna di esse le offerte presentate nonché il nome e la ragione sociale dell'aggiudicatario.

3. Quando le formalità doganali di esportazione del prodotto mobilitato sono espletate in uno Stato membro diverso da quello nel quale è indetta la gara, l'organismo d'intervento di tale Stato membro è incaricato delle operazioni relative alla gara, compreso il pagamento all'aggiudicatario.

In tal caso, l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario ne informa immediatamente l'organismo d'intervento dello Stato membro interessato, fornendogli tutti gli elementi d'informazione necessari.

Inoltre, l'importo dell'offerta accettata, convertito mediante applicazione della media dei tassi di cambio di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, viene pagato all'aggiudicatario nella moneta dello Stato membro nel quale sono espletate le operazioni di gara.

4. L'organismo d'intervento richiede all'aggiudicatario le seguenti informazioni:

- a) dopo ogni invio, una dichiarazione attestante le quantità imbarcate, la qualità dei prodotti ed il loro imballaggio;
- b) la data di partenza delle navi, la data prevista per l'arrivo a destinazione dei prodotti;
- c) ogni incidente eventualmente verificatosi durante il trasporto dei prodotti.

L'organismo d'intervento trasmette alla Commissione le succitate informazioni.

5. Nel caso in cui l'organismo d'intervento incaricato delle operazioni relative alla gara non è l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario, trasmette, al più presto, a quest'ultimo le informazioni necessarie per lo svincolamento della cauzione.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 673/76 DELLA COMMISSIONE**del 26 marzo 1976****che modifica per la nona volta il regolamento (CEE) n. 1770/72 recante modalità d'applicazione relative alle condizioni supplementari cui devono rispondere i vini importati dai paesi terzi destinati al consumo umano diretto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1932/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 1599/71 del Consiglio, del 20 luglio 1971, che fissa le condizioni supplementari cui devono rispondere i vini importati destinati al consumo umano diretto⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 679/75⁽⁴⁾, dispone all'articolo 3 bis che i vini originari e provenienti dai paesi terzi, destinati al consumo umano diretto, diversi dai vini spumanti e liquorosi, le cui esportazioni verso la Comunità sono inferiori a 1 000 hl all'anno, possono essere esentati all'importazione nella Comunità dall'obbligo di presentazione dell'attestato e del bollettino d'analisi di cui all'articolo 2 dello stesso regolamento ;considerando che, su tali basi, il regolamento (CEE) n. 3337/75⁽⁵⁾ ha prorogato fino al 31 marzo 1976 la validità del disposto dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CEE) n. 1770/72 della Commissione, del 3 agosto 1972, recante modalità d'applicazione relative alle condizioni supplementari cui devono rispondere i vini importati dai paesi terzi destinati al consumo umano diretto⁽⁶⁾;

considerando che dai dati relativi alle importazioni dai paesi terzi in causa risulta che il limite di 1 000 hl all'anno è superato soltanto per l'URSS ; che occorre pertanto, salvo per tale paese, prorogare l'esonero fino al 31 marzo 1977 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La data del 31 marzo 1976 di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CEE) n. 1770/72 è sostituita da quella del 31 marzo 1977.

Articolo 2

Nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 1770/72, il riferimento all'URSS è soppresso.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 198 del 29. 7. 1975, pag. 19.⁽³⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 3.⁽⁴⁾ GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 45.⁽⁵⁾ GU n. L 329 del 23. 12. 1975, pag. 24.⁽⁶⁾ GU n. L 191 del 21. 8. 1972, pag. 31.

REGOLAMENTO (CEE) N. 674/76 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1976

**che armonizza le ore della presentazione delle offerte per le gare all'esportazione
nel settore dei cereali e del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3058/75⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2747/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che definisce le norme generali applicabili nel settore dei cereali in caso di perturbazione⁽³⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 668/75⁽⁶⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2737/73 del Consiglio, dell'8 ottobre 1973, che definisce le norme generali applicabili nel settore del riso in caso di perturbazione⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 477/75⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

visto il regolamento n. 366/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, che stabilisce per il riso le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 478/75⁽¹⁰⁾, in particolare l'articolo 3 bis,

considerando che nei regolamenti

— (CEE) n. 1841/75 della Commissione, del 17 luglio 1975, che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i paesi della zona I e Portogallo⁽¹¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3262/75⁽¹²⁾,

— (CEE) n. 3275/75 della Commissione, del 16 dicembre 1975, che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i paesi della zona V a)⁽¹³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 240/76⁽¹⁴⁾,

— (CEE) n. 3276/75 della Commissione, del 16 dicembre 1975, che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di frumento duro verso i paesi delle zone I, V, VI e la penisola iberica⁽¹⁵⁾,

— (CEE) n. 3335/75 della Commissione, del 22 dicembre 1975, che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i paesi delle zone VI e VII⁽¹⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 241/76⁽¹⁷⁾,

— (CEE) n. 3336/75 della Commissione, del 22 dicembre 1975, che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione d'orzo verso i paesi delle zone I, II, III, IV e VI⁽¹⁸⁾,

— (CEE) n. 318/76 della Commissione, del 13 febbraio 1976, che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i paesi delle zone II e III⁽¹⁹⁾,

— (CEE) n. 358/76 della Commissione, del 19 febbraio 1976, che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi verso alcuni paesi terzi⁽²⁰⁾,

sono state fissate delle ore per il deposito delle offerte;

considerando che, in seguito alla decisione di uno Stato membro di adottare la cosiddetta ora estiva a decorrere dalla primavera 1976, è opportuno modificare i regolamenti di cui sopra al fine di armonizzare la presentazione delle offerte per le differenti gare di cui trattasi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

⁽¹⁾ GU n. L 281 del 1^o 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 306 del 26. 11. 1975, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 281 del 1^o 11. 1975, pag. 82.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 del 1^o 11. 1975, pag. 78.

⁽⁵⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 18.

⁽⁷⁾ GU n. L 282 del 9. 10. 1973, pag. 13.

⁽⁸⁾ GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 33.

⁽⁹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 34.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 34.

⁽¹¹⁾ GU n. L 187 del 18. 7. 1975, pag. 20.

⁽¹²⁾ GU n. L 324 del 16. 12. 1975, pag. 5.

⁽¹³⁾ GU n. L 325 del 17. 12. 1975, pag. 10.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 29 del 4. 2. 1976, pag. 8.

⁽¹⁵⁾ GU n. L 325 del 17. 12. 1975, pag. 13.

⁽¹⁶⁾ GU n. L 329 del 23. 12. 1975, pag. 16.

⁽¹⁷⁾ GU n. L 29 del 4. 2. 1976, pag. 9.

⁽¹⁸⁾ GU n. L 329 del 23. 12. 1975, pag. 20.

⁽¹⁹⁾ GU n. L 39 del 14. 2. 1976, pag. 19.

⁽²⁰⁾ GU n. L 44 del 20. 2. 1976, pag. 13.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 9 dei regolamenti (CEE) n. 1841/75, (CEE) n. 3275/75, (CEE) n. 3276/75, (CEE) n. 3335/75, (CEE) n. 3336/75, (CEE) n. 318/76 e (CEE) n. 358/76 è sostituito dal seguente testo :

« *Articolo 9*

Le ore fissate per la presentazione delle offerte sono :

- anticipate di un'ora in Irlanda e nel Regno Unito durante il periodo di non applicazione dell'ora legale in tali Stati membri,
- posticipate di un'ora negli altri Stati membri durante il periodo di applicazione dell'ora legale in tali Stati membri ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 marzo 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 675/76 DELLA COMMISSIONE**del 26 marzo 1976****che fissa la differenza di prezzo dello zucchero bianco applicabile per il calcolo del prelievo nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 865/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968⁽¹⁾, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1420/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando che per consentire agli Stati membri di determinare l'importo del prelievo applicabile, per gli zuccheri diversi addizionati, all'importazione dei prodotti di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 865/68, occorre, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento, fissare la differenza tra la media dei prezzi d'entrata per chilogrammo di zucchero bianco per ciascuno dei tre mesi del trimestre per il quale è fissata la differenza da un lato, e, dall'altro, la media dei prezzi cif per chilogrammo di zucchero bianco prevista per la fissazione dei prelievi

applicabili allo zucchero bianco, calcolati su un periodo comprendente i primi 15 giorni del mese precedente il trimestre per il quale è stata fissata la differenza ed i due mesi immediatamente precedenti; che in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento summenzionato, la differenza deve essere stabilita dalla Commissione per ciascun trimestre dell'anno civile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La differenza di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 865/68 del Consiglio è fissata in 0,0724 UC per il periodo 1° aprile — 30 giugno 1976.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 153 del 1° 7. 1968, pag. 8.⁽²⁾ GU n. L 141 del 3. 6. 1975, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 676/76 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1976

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1204/72, che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'integrazione per i semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,considerando che all'articolo 8, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CEE) n. 1204/72 della Commissione, del 7 giugno 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'integrazione per i semi oleosi⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3237/75⁽⁴⁾, sono determinate le ore limite di presentazione delle domande di certificato d'integrazione; che, in seguito alla decisione di uno Stato membro di adottare l'ora legale a decorrere dal 28 marzo 1976, è opportuno modificare tali disposizioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il testo dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1204/72 è sostituito dal testo seguente:

« 4. Le ore limite di cui al presente articolo sono:

— anticipate di un'ora in Irlanda e nel Regno Unito durante il periodo di non applicazione dell'ora legale in tali Stati membri;

— posticipate di un'ora negli altri Stati membri durante il periodo di applicazione dell'ora legale in tali Stati membri. »

2. L'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1204/72 è soppresso.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.⁽³⁾ GU n. L 133 del 10. 6. 1972, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 321 del 12. 12. 1975, pag. 18.

REGOLAMENTO (CEE) N. 677/76 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1976

recante talune modalità di applicazione del regime di acquisto obbligatorio del latte scremato in polvere previsto dal regolamento (CEE) n. 563/76

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 563/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, relativo all'acquisto obbligatorio di latte scremato in polvere in possesso degli organismi d'intervento e destinato ad essere utilizzato negli alimenti per animali (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando che, in virtù dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 563/76, qualsiasi messa in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 di tale articolo è sottoposta alla presentazione di un « certificato proteine » il cui rilascio è subordinato alla costituzione di una cauzione o alla presentazione del documento di cui all'articolo 6 dello stesso regolamento;

considerando che è opportuno determinare la durata di validità dei « certificati proteine » tenendo conto degli usi commerciali;

considerando che, al fine di assicurare il buon funzionamento del regime dei certificati, è opportuno prevedere che questi siano validi solo nello Stato membro che li ha rilasciati;

considerando che a fini di semplificazione amministrativa è opportuno utilizzare per le domande dei « certificati proteine » i certificati e gli estratti, i formulari concernenti l'importazione di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 193/75 della Commissione, del 17 gennaio 1975, recante modalità comuni di applicazione del regime dei certificati di importazione, di esportazione e di prefissazione per i prodotti agricoli (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 499/76 (3); che è opportuno quindi applicare ai « certificati proteine » talune disposizioni di tale regolamento;

considerando, d'altra parte, che è opportuno adottare disposizioni particolari che tengano conto delle caratteristiche del regime dei « certificati proteine »;

considerando che, al fine di assicurare il funzionamento corretto del sistema di acquisto dei prodotti di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 563/76, è opportuno precisare per i diversi prodotti la data limite della costituzione di tale cauzione, nonché quella della presentazione del documento di cui all'articolo 6 dello stesso regolamento;

considerando che è opportuno fissare i tassi della cauzione a livelli che consentano il buon funzionamento del sistema instaurato con il regolamento (CEE) n. 563/76; che, allo scopo di non appesantire i compiti delle amministrazioni, è opportuno non richiedere cauzioni nel caso in cui l'importo di queste ultime corrispondano ad una quantità minima di latte in polvere;

considerando che, in taluni casi, i prodotti sottoposti al regime che instaura l'acquisto obbligatorio di latte scremato in polvere sono destinati ad essere diversi da quello dell'alimentazione del bestiame; che, in tal caso, è opportuno svincolare la cauzione su presentazione della prova che il prodotto è stato impiegato in una di queste destinazioni; che, al fine di mantenere le correnti tradizionali di esportazione, è opportuno altresì svincolare la cauzione allorché il prodotto è esportato fuori dalla Comunità;

considerando che taluni prodotti per loro natura sono destinati esclusivamente ad uso diverso da quello dell'alimentazione del bestiame; che per tali prodotti è possibile fissare a « 0 » il livello della cauzione;

considerando che talune operazioni concernono piccole quantità; che, a fini di semplificazione amministrativa, è opportuno dispensare tali operazioni dalla presentazione di « certificati proteine »;

considerando che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 563/76 non devono recare pregiudizio agli interessati che hanno richiesto prima del 19 marzo 1976 un certificato d'importazione recante una fissazione anticipata del prelievo; che è quindi opportuno consentire in questi casi l'annullamento della fissazione anticipata e del relativo certificato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il « certificato proteine » di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 563/76 autorizza a mettere in libera pratica, durante il periodo di validità dello stesso, il quantitativo netto di prodotto indicato.

(1) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 18.

(2) GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 10.

(3) GU n. L 59 del 6. 3. 1976, pag. 18.

2. Il « certificato proteine » è valido per tre mesi dalla data di rilascio.

3. Il « certificato proteine » non è trasferibile. Esso è valido soltanto nello Stato membro che lo ha rilasciato.

Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, l'UEBL è considerata un unico Stato membro.

Articolo 2

La domanda di « certificati proteine », i « certificati proteine » e gli estratti di certificati sono compilati su formulari conformi ai corrispondenti modelli per l'importazione che figurano nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 193/75.

Articolo 3

1. I seguenti articoli :

- 4, paragrafo 1,
- 5, paragrafi 1, terzo comma, e 4, primo comma,
- 8,
- 9, paragrafo 1,
- 10, paragrafi 1, secondo comma, 2 e 3,
- 11,
- 12,
- 13, paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6,
- 15

del regolamento (CEE) n. 193/75 sono applicabili ai « certificati proteine » nonché ai relativi estratti e domande.

2. Non è necessario alcun « certificato proteine », qualora vengano messi in libera pratica prodotti :

- presentati in imballaggi immediati del contenuto netto di 5 kg o meno, ovvero
- i cui quantitativi avrebbero richiesto il rilascio di un certificato per il quale non è stata costituita cauzione, conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, primo trattino.

Articolo 4

1. La domanda di « certificato proteine » è accolta soltanto :

- se il deposito della cauzione è stato effettuato o comprovato presso l'organismo competente il giorno del deposito della domanda, ovvero
- se è corredata del documento di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 563/76 o del relativo estratto comprovante l'acquisto e la denaturazione di un quantitativo di latte scremato in polvere corrispondente all'importo della cauzione che non è stata costituita.

2. Le domande dei « certificati proteine », i certificati e gli estratti dei certificati recano nella casella 12 una delle diciture seguenti :

« Certificato proteine

Valido in ... (Stato membro che lo ha rilasciato) »

Sull'originale del « certificato proteine » e dell'estratto tale dicitura è scritta in rosso o sottolineata in rosso.

3. Le domande dei « certificati proteine » sono compilate per una sottovoce completa della tariffa doganale comune.

Tuttavia, qualora vengano fissati più importi cauzionali per i prodotti di un'unica sottovoce tariffaria, la domanda di certificati ed il certificato stesso recano nella casella 7 la designazione dei prodotti per i quali è fissato lo stesso importo cauzionale, mentre il numero della tariffa doganale comune che figura nella casella 8 è preceduto da « ex ».

Nel caso di cui al comma precedente, la domanda è rigettata se non è stata compilata conformemente alle disposizioni previste in tale comma.

4. Per quanto riguarda le domande di « certificato proteine », non vengono compilate le caselle 13, 14 e 15.

5. Per quanto riguarda i « certificati proteine », non vengono compilate le caselle 3b, 4b, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 23 e 24. Nella casella 22 viene inserita la cifra « 0 ».

Articolo 5

1. I « certificati proteine » vengono approntati in almeno due esemplari, di cui il primo, detto « esemplare per il titolare » e recante il numero 1, viene immediatamente rilasciato al richiedente, mentre il secondo, detto « esemplare per l'organismo emittente » e recante il numero 2, viene conservato dall'organismo emittente.

2. L'esemplare n. 1 del « certificato proteine » viene presentato all'ufficio che espleta le formalità doganali di messa in libera pratica.

3. L'esemplare n. 1 del « certificato proteine » viene consegnato all'interessato, dopo essere stato completato con l'indicazione del quantitativo di causa e dopo essere stato vistato dall'ufficio di cui al paragrafo 2.

Articolo 6

1. Su domanda del titolare del « certificato proteine » e su presentazione dell'esemplare n. 1 del titolo, possono essere rilasciati uno o più estratti di tale documento dagli organismi competenti degli Stati membri.

2. In caso di rilascio di un estratto del « certificato proteine », l'organismo emittente dell'estratto indica sull'esemplare n. 1 del certificato il quantitativo per il quale l'estratto è stato rilasciato. In tale caso viene apposta la dicitura « estratto » a fianco della quantità indicata sull'esemplare n. 1 del « certificato proteine ».

Articolo 7

1. Il diritto all'immissione in libera pratica in virtù del « certificato proteine » si considera esercitato il giorno in cui vengono espletate le formalità doganali di messa in libera pratica.

2. Ai sensi del presente regolamento, per giorno d'espletamento delle formalità doganali di messa in libera pratica s'intende il giorno in cui il servizio doganale accetta l'atto nel quale il dichiarante esprime la propria intenzione di procedere all'immissione in libera pratica dei prodotti di cui trattasi, ovvero, se i prodotti possono essere messi in libera pratica senza tale manifestazione di volontà, il giorno in cui i prodotti sono stati effettivamente messi in libera pratica.

Articolo 8

Per quanto concerne i prodotti di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 563/76, il documento di cui all'articolo 6 di tale regolamento viene presentato o la cauzione viene costituita :

- a) per i semi di colza, di ravizzone e di girasole, al più tardi all'atto della presentazione della domanda relativa alla parte I D del certificato di aiuto comunitario ;
- b) per i semi di lino e di soia, al più tardi all'atto della presentazione della domanda di aiuto ;
- c) per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1067/74, al più tardi al momento dell'uscita dallo stabilimento di disidratazione.

Articolo 9

1. L'importo della cauzione di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 563/76 è indicato per i diversi prodotti nella tabella riportata in allegato.

2. Qualora l'importo della cauzione risultante dall'applicazione del tasso di cui al paragrafo 1 sia :

- inferiore o uguale a 6,75 unità di conto, la cauzione non è costituita ;
- superiore a 6,75 e inferiore o uguale a 13,50 unità di conto, l'importo è pari a 13,50 unità di conto.

Qualora l'importo della cauzione risultante dall'applicazione del tasso di cui al paragrafo 1 non corrisponda ad un multiplo di 13,50 unità di conto, esso viene arrotondato :

- a) al multiplo superiore, se la differenza rispetto ad esso è inferiore a 6,75 unità di conto ;
- b) a 13,50 unità di conto o al multiplo inferiore, se la differenza rispetto al multiplo superiore è uguale o superiore a 6,75 unità di conto.

3. Tuttavia, per i prodotti di cui all'articolo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 563/76, qualora in uno Stato membro durante un mese la somma degli

importi delle cauzioni risultanti dall'applicazione dei tassi di cui al paragrafo 1 superi per l'interessato 54 unità di conto, questi presenta il documento di cui all'articolo 6 dello stesso regolamento o costituisce una cauzione uguale alla somma di tali importi.

4. Ad un importo cauzionale di 54 unità di conto corrisponde un obbligo di acquisto di 100 kg di latte scremato in polvere senza tener conto del peso del denaturante.

Articolo 10

1. La cauzione viene svincolata :

- a) per i quantitativi per i quali l'interessato rinuncia ad avvalersi del proprio diritto di immissione in libera pratica ; in tal caso, l'interessato consegna il « certificato proteine » o il relativo estratto all'organismo emittente ;
- b) ovvero dietro presentazione del documento di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 563/76, comprovante l'acquisto e la denaturazione di un quantitativo di latte scremato in polvere corrispondente all'importo della cauzione ;
- c) per i semi di lino e di soia raccolti nella Comunità, destinati alla semina e riportati in un certificato comprovante tale destinazione ;
- d) per i semi di arachide destinati all'alimentazione umana, su presentazione della prova che essi hanno raggiunto uno stadio di trasformazione o di condizionamento tale che non possono più essere utilizzati che per tale scopo ;
- e) per la soia utilizzata per la produzione della farina di soia destinata all'alimentazione umana o all'industria chimica o farmaceutica, su presentazione della prova che essa ha raggiunto uno stadio di trasformazione tale che non può più essere utilizzata che per tale scopo ;
- f) dietro presentazione della prova che dei prodotti dello stesso tipo di quelli indicati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 563/76 hanno lasciato il territorio geografico comunitario, ad eccezione dei prodotti di cui alle sottovoci 23.07 B e C della tariffa doganale comune, nonché dei prodotti di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 563/76 per i quali è stata richiesta una restituzione.

2. Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare l'importazione dei prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 563/76, in vista della loro trasformazione sotto un regime di controllo doganale, allorché tali prodotti sono destinati ad essere esportati fuori del territorio doganale della Comunità in tutto o in parte sotto forma di prodotti di compensazione.

La trasformazione dei prodotti viene effettuata secondo regole identiche a quelle previste :

- dall'articolo 2, paragrafi 3 e 4, e dagli articoli da 4 a 6, da 9 a 21, 24, 31 e 32 della direttiva 69/73/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969 ⁽¹⁾ ;

⁽¹⁾ GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 1.

— nelle direttive di applicazione degli articoli di cui al primo trattino.

Allorché i prodotti di cui al primo comma sono messi in libera pratica tal quali ovvero dopo trasformazione, deve essere presentato il « certificato proteine » applicabile, eventualmente, al prodotto effettivamente messo in libera pratica.

3. Su domanda dell'interessato, la cauzione può essere svincolata in forma frazionata, proporzionalmente ai quantitativi di prodotti per i quali sia stata fornita una delle prove di cui al paragrafo 1, lettere b), c), d), e) ed f), o per i quali l'interessato abbia rinunciato a far uso del proprio diritto di immissione in libera pratica.

4. La cauzione viene incamerata se l'interessato :

- a) non ha rinunciato a far uso del proprio diritto di immissione in libera pratica, ovvero
- b) salvo caso di forza maggiore, non ha fornito una delle prove di cui al paragrafo 1, lettere b), c), d), e) ed f), entro sei mesi dall'ultimo giorno di validità del « certificato proteine » o entro nove mesi dalla costituzione della cauzione per i prodotti di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 563/76 del Consiglio.

Articolo 11

1. Allorquando i prodotti vengono utilizzati conformemente alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1, lettere d) ed e), in uno Stato membro diverso da quello nel quale la cauzione è stata costituita, la prova dell'utilizzazione o della trasformazione o, eventualmente, del condizionamento, è fornita su presentazione dell'esemplare di controllo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2315/69⁽¹⁾. Tra le diciture speciali dell'esemplare di controllo, debbono essere compilate le caselle 101, 103 e 104.

La casella 104 è compilata cancellando le diciture inutili e aggiungendo :

— per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), una delle diciture seguenti :

- « Destinato ad essere trasformato e/o condizionato [regolamento (CEE) n. 677/76 della Commissione] »
- « Bestemt til forarbejdning og/eller forberedelse [Kommissionens forordning (EØF) nr. 677/76] »
- « Bestimmt zur Verarbeitung und/oder Aufbereitung [Verordnung (EWG) Nr. 677/76 der Kommission] »
- « Intended for processing and/or preparation [Commission Regulation (EEC) No 677/76] »
- « Destiné à être transformé et/ou conditionné [règlement (CEE) n° 677/76 de la Commission] »

« Bestemd om te worden verwerkt en/of bereid [Verordening (EEG) nr. 677/76 van de Commissie] » ;

— per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera e), una delle diciture seguenti :

- « Destinato all'alimentazione umana o all'industria chimica o farmaceutica [regolamento (CEE) n. 677/76 della Commissione] »
- « Bestemt til konsum eller kemisk eller pharmaceutisk industri [Kommissionens forordning (EØF) nr. 677/76] »
- « Bestimmt für menschliche Ernährung oder für die chemische oder pharmazeutische Industrie [Verordnung (EWG) Nr. 677/76 der Kommission] »
- « Intended for human consumption or for the chemical or pharmaceutical industry [Commission Regulation (EEC) No 677/76] »
- « Destiné à l'alimentation humaine ou à l'industrie chimique ou pharmaceutique [règlement (CEE) n° 677/76 de la Commission] »
- « Bestemd voor menselijke voeding of voor de scheikundige of farmaceutische nijverheid [Verordening (EEG) nr. 677/76 van de Commissie] ».

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera f) :

a) la prova dell'uscita dal territorio geografico comunitario da uno Stato membro diverso da quello in cui sono state adempiute le formalità doganali d'esportazione deve essere fornita mediante presentazione dell'esemplare di controllo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2315/69 ; nell'esemplare di controllo si devono compilare :

- le caselle 101 e 103,
- la casella 104, cancellando le diciture inutili,
- la casella 106, inserendo una delle diciture seguenti :

- « Prodotti da esportare senza restituzione [regolamento (CEE) n. 677/76 della Commissione] »
- « Varer der udføres uden restitution [Kommissionens forordning (EØF) nr. 677/76] »
- « Erzeugnisse ohne Erstattung auszuführen [Verordnung (EWG) Nr. 677/76 der Kommission] »
- « Products for export without refund [Commission Regulation (EEC) No 677/76] »
- « Produits à exporter sans restitution [règlement (CEE) n° 677/76 de la Commission] »
- « Produkten uit te voeren zonder restitutie [Verordening (EEG) nr. 677/76 van de Commissie] ».

La dicitura che figura alla casella 106 è autenticata dal timbro dell'ufficio di partenza.

⁽¹⁾ GU n. L 295 del 24. 11. 1969, pag. 14.

L'esemplare di controllo è conservato dall'organismo al quale l'interessato presenta tale documento per svincolare la cauzione.

- b) La quantità di prodotti esportata dà diritto allo svincolo di una parte della cauzione, di importo pari a quello che viene ottenuto applicando alle quantità il tasso della cauzione valido per il prodotto conformemente alla tabella riprodotta in allegato.
- c) Se il prodotto esportato rientra in una sottovoce della tariffa doganale comune per la quale sono fissati più importi cauzionali, conformemente alla tabella riprodotta in allegato, l'esemplare di controllo deve recare la designazione del prodotto corrispondente all'importo cauzionale di cui trattasi.

Articolo 12

Qualora il « certificato proteine » non sia presentato all'organismo emittente entro i sei mesi successivi all'ultimo giorno di validità, i quantitativi di prodotti per i quali esso era stato rilasciato si considerano

messi in libera pratica, eccezione fatta per le quantità per le quali il titolare presenti uno o più estratti di detto certificato, interamente o parzialmente privi di indicazioni quantitative.

Articolo 13

Gli interessati che, anteriormente al 19 marzo 1976, abbiano richiesto un titolo d'importazione concernente prodotti della sottovoce 23.07 B della tariffa doganale comune e comportante una fissazione anticipata del prelievo ottengono, dietro domanda, l'annullamento della fissazione anticipata o del relativo certificato.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1976.

Tuttavia, per la messa in libera pratica dei prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 563/76, esso si applica a decorrere dal 19 marzo 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

Tassi di cauzione

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Cauzione (UC/tonnellata)
12.01	B. altri, ad esclusione dei semi di ricino : — Semi di soia — Semi di lino — Semi di cotone — Semi di arachide — Semi di colza e di ravizzone — Semi di girasole — Semi di papavero, di faggio, di camelina, d'illipe, di mowrah, di bassia, di karité, di purgère, di croton e di senape — altri	20,3 16,7 12,9 12,4 11,9 10,5 0 7,8
12.02	Farine di semi e di frutti oleaginosi, non disoleati, escluse le farine di senape e di ricino : A. di fave di soia B. altri : — Farina di lino — Farina di cotone — Farina di arachide — Farina di colza e di ravizzone — Farina di girasole — altre farine	20,3 16,7 12,9 12,4 11,9 10,5 7,8
12.10	B. altri	4,5
23.03	A. II. Residui di fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore in proteine calcolato sulla sostanza secca inferiore o uguale a 40 % in peso	4,5
23.04	B. altri, esclusi i pannelli di ricino : — Pannelli : — di soia e di lino — d'arachide, di cotone e di girasole — altri pannelli — altri residui dell'estrazione degli oli vegetali	27 24,3 21,6 4,5
23.07	B. altri, contenenti isolatamente o insieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, di cui alle sottovoci 17.02 B e 17.05 B, e prodotti lattieri C. non denominati	27 27

REGOLAMENTO (CEE) N. 678/76 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1976

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti di cotone ricci del tipo spugna, della voce doganale 55.08, originari dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3002/75 del Consiglio, del 17 novembre 1975

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3002/75 del Consiglio del 17 novembre 1975, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che in virtù dell'articolo 1, paragrafo 3, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti tessili, entro il limite di un massimale comunitario pari al 166 % dell'importo risultante dalla somma, da un lato delle importazioni, in tonnellate, dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1968, provenienti dai paesi menzionati all'allegato B del regolamento stesso, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5 % delle importazioni in tonnellate nel 1970, provenienti dagli altri paesi, nonché dai paesi che beneficiano già di tali regimi; che ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento, non appena raggiunto a livello comunitario il massimale suddetto;

considerando che per i tessuti di cotone ricci del tipo spugna e secondo i calcoli effettuati sulla base sopra citata, il massimale è fissato a 86 tonnellate; che alla

data del 24 marzo 1976, le importazioni nella Comunità dei prodotti originari dei paesi beneficiari delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione; che tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 3002/75 che prevedono il rispetto di un massimale, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 30 marzo 1976 la riscossione dei dazi doganali sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3002/75 del Consiglio del 17 novembre 1975 è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
55.08	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1976.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 310 del 29. 11. 1975, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 679/76 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1976

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai maglioni e pullovers, ecc., della sottovoce doganale 60.05 A I, originari dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3004/75 del Consiglio, del 17 novembre 1975

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3004/75 del Consiglio, del 17 novembre 1975, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti tessili e calzature originari di paesi in via di sviluppo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che in virtù dell'articolo 1, paragrafo 3, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti tessili, entro il limite di un massimale comunitario pari al 166 % dell'importo risultante dalla somma, da un lato, delle importazioni, in tonnellate, dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1968, provenienti dai paesi menzionati all'allegato B, del regolamento stesso, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5 % delle importazioni in tonnellate nel 1970, provenienti dagli altri paesi, nonché dai paesi che beneficiano già di tali regimi; che ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento, non appena raggiunto a livello comunitario il massimale suddetto;

considerando che per i maglioni e pullovers della sottovoce doganale 60.05 A I, e secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 2 tonnellate; che, alla data del 24 marzo 1976, le importazioni nella Comunità di detti prodotti originari dei paesi beneficiari delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in

questione; che tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 3004/75 che prevedono il rispetto di un massimale, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 30 marzo 1976 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3004/75 del Consiglio, del 17 novembre 1975, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
60.05	<p>Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata:</p> <p>A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento:</p> <p>I. Maglioni e pullovers, contenenti almeno il 50 %, in peso, di lana e pesanti, per pezzo, 600 g o più</p>

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1976.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 310 del 29. 11. 1975, pag. 24.

REGOLAMENTO (CEE) N. 680/76 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1976

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, ecc., in tessuti di cotone, della voce doganale ex 61.03, originarie dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3002/75 del Consiglio, del 17 novembre 1975

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3002/75 del Consiglio del 17 novembre 1975, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che in virtù dell'articolo 1, paragrafo 3, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti tessili, entro il limite di un massimale comunitario pari al 166 % dell'importo risultante dalla somma, da un lato delle importazioni, in tonnellate, dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1968, provenienti dai paesi menzionati all'allegato B del regolamento stesso, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5 % delle importazioni in tonnellate nel 1970, provenienti dagli altri paesi, nonché dai paesi che beneficiano già di tali regimi; che ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento, non appena raggiunto a livello comunitario il massimale suddetto;

considerando che per le sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, ecc., in tessuti di cotone della voce doganale ex 61.03, e secondo i calcoli effettuati sulla base sopra citata, il massimale è fissato a 331 tonnellate; che alla data del 24 marzo 1976, le importazioni nella Comunità dei prodotti

originari dei paesi beneficiari delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione; che tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 3002/75 che prevedono il rispetto di un massimale, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 30 marzo 1976 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3002/75 del Consiglio del 17 novembre 1975 è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 61.03	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti separati e polsini: — in tessuti di cotone

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1976.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 310 del 29. 11. 1975, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 681/76 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1976

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle serrature, catenacci e lucchetti, ecc., di metalli comuni, della voce doganale 83.01, originari di Hong Kong beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3010/75 del Consiglio, del 17 novembre 1975

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3010/75 del Consiglio, del 17 novembre 1975, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che in virtù dell'articolo 1, paragrafi 3 e 4, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario espresso in unità di conto, pari al 115 % dell'importo risultante dalla somma, da un lato, del valore delle importazioni cif dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1971, provenienti dai paesi o territori beneficiari di tale sistema, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5 % del valore delle importazioni cif nel 1972 provenienti da altri paesi, nonché dai paesi e territori che beneficiano già di tali regimi; che, nell'ambito di detto massimale, le imputazioni dei prodotti originari di uno dei paesi o territori menzionati nell'allegato B di detto regolamento non devono eccedere un importo massimo comunitario pari al 50 % del suddetto massimale, ad eccezione di taluni prodotti per i quali l'importo massimo è ridotto alle percentuali precisate all'allegato A del regolamento stesso; che per i prodotti considerati, la percentuale così ridotta è pari al 20 %; che ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione originari di uno di detti paesi o territori, non appena raggiunto a livello comunitario l'importo massimo in questione;

considerando che per le serrature, catenacci e lucchetti, ecc. chiavi per detti oggetti, di metalli comuni, della voce doganale 83.01, e secondo i calcoli

effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 2 231 000 unità di conto, e che, quindi, l'importo massimo è pari a 446 200 unità di conto; che alla data del 24 marzo 1976, le importazioni nella Comunità di serrature, catenacci e lucchetti, ecc., chiavi per detti oggetti, di metalli comuni, della voce doganale 83.01, originari di Hong Kong beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto l'importo massimo in questione; che tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 3010/75 che prevedono il rispetto di un importo massimo, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi di Hong Kong,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A partire dal 30 marzo 1976, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3010/75 del Consiglio, del 17 novembre 1975, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari di Hong Kong :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
83.01	Serrature (compresi i fermagli e le montature a fermaglio comportanti una serratura), catenacci e lucchetti, a chiave, a segreto o elettrici, e loro parti, di metalli comuni; chiavi per detti oggetti, di metalli comuni

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1976.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 310 del 29. 11. 1975, pag. 70.

REGOLAMENTO (CEE) N. 682/76 DELLA COMMISSIONE
del 26 marzo 1976
che fissa i prelievi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia⁽³⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 9,

visto il regolamento (CEE) n. 443/72 del Consiglio, del 29 febbraio 1972, relativo ai prelievi applicabili all'olio d'oliva che ha subito un processo di raffinazione, nonché ad alcuni prodotti contenenti olio d'oliva⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9,

visto il regolamento (CEE) n. 1912/74 del Consiglio, del 22 luglio 1974, relativo alle importazioni dalla Tunisia di oli d'oliva⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 303/74 del Consiglio, del 4 febbraio 1974, relativo alle importazioni di olio d'oliva dal Marocco⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione nel settore dell'olio d'oliva sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3046/75⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 627/76⁽⁸⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità menzionate nel regolamento (CEE) n. 3046/75 ai prezzi d'offerta di cui la Commissione è a conoscenza conduce a modificare i prelievi all'importazione attualmente in vigore conformemente alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE, all'articolo 3 del regolamento n. 162/66/CEE, all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 443/72, all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1912/74 e all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 303/74 sono fissati nel quadro allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 marzo 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(2) GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.

(3) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.

(4) GU n. L 54 del 3. 3. 1972, pag. 3.

(5) GU n. L 202 del 24. 7. 1974, pag. 6.

(6) GU n. L 34 del 7. 2. 1974, pag. 4.

(7) GU n. L 303 del 22. 11. 1975, pag. 28.

(8) GU n. L 74 del 20. 3. 1976, pag. 26.

ALLEGATO

Prelievi applicabili alle importazioni effettuate dal 29 marzo 1976 in UC/100 kg

Numero della tariffa doganale comune	Prodotti totalmente ottenuti in uno di questi paesi e trasportati direttamente da uno di questi paesi nella Comunità			Prodotti che non sono totalmente ottenuti in Grecia o che non sono trasportati direttamente da questo paese nella Comunità	Paesi terzi
	Grecia	Marocco	Tunisia		
07.01 N II	8,135	14,099	14,099	14,799	14,099
07.03 A II	8,135	13,999	13,999	14,799	13,999
15.07 A I a)	41,599	74,669	74,669	77,869	77,869
15.07 A I b)	55,841	100,231	100,231	106,231	106,231
15.07 A II a)	36,977	66,769 ⁽¹⁾⁽³⁾	66,769 ⁽¹⁾⁽³⁾	67,269 ⁽³⁾	67,269 ⁽²⁾⁽³⁾
15.07 A II b)	36,977	66,769 ⁽¹⁾⁽³⁾	66,769 ⁽¹⁾⁽³⁾	67,269 ⁽³⁾	67,269 ⁽²⁾⁽³⁾
15.17 A I	18,489	33,635	33,635	33,635	33,635
15.17 A II	29,582	53,815	53,815	53,815	53,815
23.04 A	2,958	5,382	5,382	5,382	5,382

⁽¹⁾ Il prelievo riscosso all'importazione di questo prodotto è definito nei regolamenti (CEE) n. 303/74 e (CEE) n. 1912/74 del Consiglio, (CEE) n. 1936/75 e (CEE) n. 1937/75 della Commissione.

⁽²⁾ Il prelievo riscosso all'importazione di olio d'oliva diverso da quello sottoposto ad un processo di raffinazione, interamente ottenuto in Spagna o in Turchia e trasportato direttamente da uno di questi paesi nella Comunità, è definito nei regolamenti (CEE) n. 2164/70 e (CEE) n. 306/74 del Consiglio e (CEE) n. 1938/75 della Commissione.

⁽³⁾ I prodotti relativi a tale sottovoce sono definiti dai regolamenti (CEE) n. 618/72 e (CEE) n. 3366/75 della Commissione, modificato dal regolamento (CEE) n. 86/76.

REGOLAMENTO (CEE) N. 683/76 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1976

che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3477/73⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone ed abroga il regolamento (CEE) n. 1464/73⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 632/75⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73, la Commissione fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone;

considerando che il prezzo del mercato mondiale è fissato conformemente alle norme generali ed ai criteri di cui al regolamento (CEE) n. 383/76 della Commissione, del 20 febbraio 1976, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 628/76⁽⁸⁾;

che, ai fini del normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo del mercato mondiale:

- per le monete mantenute tra di loro entro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al comma precedente;

considerando che dall'applicazione delle predette disposizioni consegue che il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone deve essere fissato secondo quanto indicato nella tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73 è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 marzo 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 357 del 28. 12. 1973, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.

⁽⁶⁾ GU n. L 66 del 13. 3. 1975, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU n. L 45 del 21. 2. 1976, pag. 33.

⁽⁸⁾ GU n. L 74 del 20. 3. 1976, pag. 28.

*ALLEGATO***Prezzo del mercato mondiale applicabile a decorrere dal 29 marzo 1976 per i semi di colza e di ravizzone (ex 12.01 della TDC)**

	<i>UC/100 kg⁽¹⁾</i>
Prezzo del mercato mondiale	17,218
Prezzo del mercato mondiale in caso di fissazione anticipata dell'integrazione:	
— per il mese di marzo 1976	17,218
— per il mese di aprile 1976	17,298
— per il mese di maggio 1976	17,379
— per il mese di giugno 1976	17,459
— per il mese di luglio 1976	17,540
— per il mese di agosto 1976	17,540

(¹) I tassi di conversione dell'unità di conto in moneta nazionale, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n.

2300/73, sono i seguenti:

1 UC = 3,21978 DM

1 UC = 3,35507 Fl

1 UC = 48,6572 FB/Flux

1 UC = 5,86331 FF

1 UC = 7,57828 Dkr

1 UC = 0,648891 £ (GB)

1 UC = 0,648891 £ (Irl.)

1 UC = 1054,50 Lit.

REGOLAMENTO (CEE) N. 684/76 DELLA COMMISSIONE**del 26 marzo 1976****che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3058/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

considerando che l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 442/76⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 662/76⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 442/76 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente

conduce a modificare l'importo di base del prelievo attualmente in vigore come indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3330/74 è fissato, per 100 chilogrammi di prodotto, a 0,0621 unità di conto per l'1 % del tenore di saccarosio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 marzo 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

(2) GU n. L 306 del 26. 11. 1975, pag. 3.

(3) GU n. L 53 del 28. 2. 1976, pag. 41.

(4) GU n. L 80 del 26. 3. 1976, pag. 17.

REGOLAMENTO (CEE) N. 685/76 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1976

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3058/75 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1675/75 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 663/76 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1675/

75, ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 marzo 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 306 del 26. 11. 1975, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 168 del 1^o. 7. 1975, pag. 61.

⁽⁴⁾ GU n. L 80 del 26. 3. 1976, pag. 18.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 26 marzo 1976 che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(UC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido : A. denaturati : I. zucchero bianco II. zucchero greggio B. non denaturati : I. zucchero bianco II. zucchero greggio	6,21 3,21 ⁽¹⁾ 6,21 3,21 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 686/76 DELLA COMMISSIONE**del 26 marzo 1976****che modifica gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore dei cereali e del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il trattato di adesione ⁽¹⁾,
visto il regolamento (CEE) n. 2757/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975 che determina le norme generali del regime degli importi compensativi « adesione » nel settore dei cereali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,
visto il regolamento (CEE) n. 243/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi nel settore del riso e fissa detti importi per taluni prodotti ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1999/74 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,
considerando che gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore dei cereali e del riso sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 433/76 ⁽⁵⁾,

modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 548/76 ⁽⁶⁾;

considerando che, se si applicano le modalità definite nel regolamento (CEE) n. 433/76 gli importi attualmente in vigore devono essere modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi applicabili a titolo di importi compensativi, che figurano nell'allegato del regolamento (CEE) n. 433/76, modificato, sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 marzo 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(2) GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 104.
(3) GU n. L 29 del 10. 2. 1973, pag. 26.
(4) GU n. L 209 del 31. 7. 1974, pag. 5.
(5) GU n. L 53 del 28. 2. 1976, pag. 9.

(6) GU n. L 64 del 12. 3. 1976, pag. 22.

ANNEXE A — BILAG A — ANHANG A — ALLEGATO A — BIJLAGE A — ANNEX A

Importi applicabili a titolo di importi di compensazione per i cereali

Montants applicables au titre des montants compensatoires pour les céréales

Beløb, der skal anvendes som udligningsbeløb for korn

Für Getreide als Ausgleichsbeträge anzuwendende Beträge

Als compenserende bedragen toe te passen bedragen voor granen

Amounts applicable as compensatory amounts for cereals

(RE/UC/u.s./1 000 kg)

N° du tarif douanier commun Position i den fælles toldtarif Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs N. della tariffa doganale comune Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief CCT heading No	DK	IRL	UK
10.03	5,15	8·80	25·08

ANNEXE C — BILAG C — ANHANG C — ALLEGATO C — BIJLAGE C — ANNEX C

Importi applicabili a titolo di importi di compensazione per i prodotti trasformati dei cereali e del riso

Montants applicables au titre des montants compensatoires pour les produits transformés à base de céréales et de riz

Beløb, der skal anvendes som udligningsbeløb for produkter, der er forarbejdet på basis af korn og ris

Für Getreide- und Reisverarbeitungserzeugnisse als Ausgleichsbeträge anzuwendende Beträge

Als compenserende bedragen toe te passen bedragen voor op basis van granen en rijst verwerkte produkten

Amounts applicable as compensatory amounts for products processed from cereals or rice

(RE/UC/u.a./1 000 kg)

N° du tarif douanier commun Position i den fælles toldtarif Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs N. della tariffa doganale comune Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief CCT heading No	DK	IRL	UK
07.06 A	0,93	1.58	4.51
11.01 C ⁽¹⁾	7,21	12.32	35.11
11.02 A III ⁽¹⁾	7,21	12.32	35.11
11.02 B I a) 1 ⁽¹⁾	7,21	12.32	35.11
11.02 B I b) 1 ⁽¹⁾	7,21	12.32	35.11
11.02 C III ⁽¹⁾	7,21	12.32	35.11
11.02 D III ⁽¹⁾	5,25	8.98	25.58
11.02 E I a) 1 ⁽¹⁾	5,25	8.98	25.58
11.02 E I b) 1 ⁽¹⁾	7,21	12.32	35.11
11.02 F III ⁽¹⁾	5,25	8.98	25.58
11.06 A	0,93	1.58	4.51
11.07 A II a)	9,17	15.66	44.64
11.07 A II b)	6,85	11.70	33.36
11.07 B	7,98	13.64	38.87
23.02 A I a)	0,89	1.96	6.00
23.02 A I b) 1	0,89	1.96	6.00
23.02 A I b) 2	0,89	1.96	6.00
23.02 A II a)	0,89	1.96	6.00
23.02 A II b)	0,89	1.96	6.00

⁽¹⁾ Pour la distinction entre les produits des nos 11.01 et 11.02, d'une part, et ceux de la sous-position 23.02 A d'autre part, sont considérés comme relevant des nos 11.01 et 11.02 les produits ayant simultanément :

- une teneur en amidon (déterminée d'après la méthode polarimétrique Ewers modifiée) supérieure à 45 % (en poids) sur matière sèche,
- une teneur en cendres (en poids) sur matière sèche (déduction faite des matières minérales ayant pu être ajoutées) inférieure ou égale à 1,6 % pour le riz, 2,5 % pour le froment et le seigle, 3 % pour l'orge, 4 % pour le sarrasin, 5 % pour l'avoine et 2 % pour les autres céréales.

Les germes de céréales, même en farine, relèvent en tout cas du n° 11.02.

- (¹) Für die Abgrenzung der Erzeugnisse der Tarifnummern 11.01 und 11.02 von denen der Tarifstelle 23.02 A gelten als Erzeugnisse der Tarifnummern 11.01 und 11.02 Erzeugnisse, die gleichzeitig folgendes aufweisen :
- einen auf den Trockenstoff bezogenen Stärkegehalt (bestimmt nach dem abgeänderten polarimetrischen Ewers-Verfahren) von mehr als 45 Gewichtshundertteilen,
 - einen auf den Trockenstoff bezogenen Aschegehalt (abzüglich etwa zugesetzter Mineralstoffe), der bei Reis 1,6 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Weizen und Roggen 2,5 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Gerste 3 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Buchweizen 4 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Hafer 5 Gewichtshundertteile oder weniger und bei anderen Getreidearten 2 Gewichtshundertteile oder weniger beträgt.
- Getreidekeime, auch gemahlen, gehören auf jeden Fall zur Tarifnummer 11.02.
- (¹) Per la distinzione tra i prodotti delle voci nn. 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci nn. 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente :
- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
 - un tenore in ceneri (in peso), calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena e al 2 % per gli altri cereali.
- I germi di cereali, anche sfarinati, rientrano comunque nella voce n. 11.02.
- (¹) Voor het onderscheid tussen de produkten van de nummers 11.01 en 11.02 enerzijds en die van de onderverdeling 23.02 A anderzijds, worden geacht onder de nummers 11.01 en 11.02 te vallen de produkten die tegelijkertijd :
- een zetmeelgehalte hebben (bepaald volgens de gewijzigde polarimetrische methode van Ewers) van meer dan 45 gewichtspercenten, berekend op de droge stof, en
 - een asgehalte hebben (onder aftrek van eventueel toegevoegde minerale stoffen), berekend op de droge stof, van ten hoogste : 1,6 gewichtspercent voor rijst, 2,5 gewichtspercenten voor tarwe en rogge, 3 gewichtspercenten voor gerst, 4 gewichtspercenten voor boekweit, 5 gewichtspercenten voor haver en 2 gewichtspercenten voor andere granen.
- Graankiemen ook indien gemalen, vallen in elk geval onder nummer 11.02.
- (¹) For the purpose of distinguishing between products falling within heading Nos 11.01 and 11.02 and those falling within subheading 23.02 A, products falling within heading Nos 11.01 and 11.02 shall be those meeting the following specifications :
- a starch content (determined by the modified Ewers polarimetric method), referred to dry matter, exceeding 45 % by weight,
 - an ash content, by weight, referred to dry matter (after deduction of any added minerals) not exceeding 1.6 % for rice, 2.5 % for wheat and rye, 3 % for barley, 4 % for buckwheat, 5 % for oats and 2 % for other cereals.
- Germ of cereals, whole, rolled, flaked or ground, falls in all cases within heading No 11.02.
- (¹) Med henblik på sondringen mellem varer tariferet under pos. 11.01 og 11.02 på den ene side og under pos. 23.02 A på den anden side anses som tariferet under pos. 11.01 og 11.02 varer, der samtidig har :
- et indhold af stivelse (bestemt ved Ewers modificerede polarimetriske metode) på over 45 vægtprocent, beregnet på grundlag af tørsubstansen,
 - et askeindhold (efter fradrag af eventuelle tilsatte mineralske stoffer) på 1,6 vægtprocent eller derunder for ris, 2,5 vægtprocent eller derunder for hvede og rug, 3 vægtprocent eller derunder for byg, 4 vægtprocent eller derunder for boghvede, 5 vægtprocent eller derunder for havre og 2 vægtprocent eller derunder for de øvrige kornsorter, beregnet på grundlag af tørsubstansen.
- Kim af korn samt mel deraf tariferes under alle omstændigheder under pos. 11.02.

REGOLAMENTO (CEE) N. 687/76 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1976

che modifica i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3058/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 668/75⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 436/76⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 617/76⁽⁶⁾;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base constatato ultimamente presenta, rispetto alla

media dei prelievi, uno scarto di almeno 2,5 unità di conto per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74⁽⁷⁾ conformemente alla tabella di cui all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*I prelievi da percepire all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, che rilevano dal regolamento (CEE) n. 2744/75⁽⁸⁾ e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 436/76, modificato, sono modificati conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 marzo 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 del 1° 11. 1975, pag. 2.⁽²⁾ GU n. L 306 del 26. 11. 1975, pag. 3.⁽³⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 18.⁽⁵⁾ GU n. L 53 del 28. 2. 1976, pag. 23.⁽⁶⁾ GU n. L 73 del 19. 3. 1976, pag. 16.⁽⁷⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.⁽⁸⁾ GU n. L 281 del 1° 11. 1975, pag. 65.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 26 marzo 1976 che modifica i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Numero tariffario	Prelievi in UC/t	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
11.01 D ⁽²⁾	52,66	47,66
11.02 A IV ⁽²⁾	52,66	47,66
11.02 B I a) 2 aa)	29,51	27,01
11.02 B I a) 2 bb) ⁽²⁾	50,16	47,66
11.02 B I b) 2 ⁽²⁾	50,16	47,66
11.02 C IV ⁽²⁾	44,87	42,37
11.02 D IV ⁽²⁾	29,51	27,01
11.02 E I a) 2 ⁽²⁾	29,51	27,01
11.02 E I b) 2 ⁽²⁾	57,96	52,96
11.02 F IV ⁽²⁾	52,66	47,66

^(*) Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci nn. 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato) calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte) inferiore o pari a 1,6 % per il riso, a 2,5 % per il frumento e la segala, a 3 % per l'orzo, a 4 % per il grano saraceno, a 5 % per l'avena ed a 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, anche sfarinati, rientrano comunque nella voce n. 11.02.

RETTIFICHE

Rettifica al regolamento (CEE) n. 512/76 della Commissione, del 5 marzo 1976, che modifica gli importi compensativi monetari

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 60 dell'8 marzo 1976)

A pagina 13, allegato I, parte 4, settore uova e pollame, numero della tariffa doganale comune 02.05 C, colonna « Italia »,

anziché: « 3 257 »,

leggi: « 3 275 ».

Rettifica al regolamento (CEE) n. 619/76 della Commissione, del 18 marzo 1976, che modifica l'allegato dei regolamenti (CEE) n. 136/76 e (CEE) n. 336/76, relativi alla fissazione del prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la gara effettuata nel quadro dei regolamenti (CEE) n. 3354/75 e (CEE) n. 135/76

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 75 del 22 marzo 1976)

A pag. 25, l'articolo 1 va letto come segue :

« Articolo 1

Le colonne "Regno Unito", "Irlanda" e "Italia" dell'allegato dei regolamenti (CEE) n. 136/76 e (CEE) n. 336/76 sono sostituite da quelle che figurano nell'allegato del presente regolamento. »

EURONORM

La Commissione delle Comunità europee (CECA) ha pubblicato le nuove EURONORM seguenti in lingua tedesca, francese, italiana e olandese :

			<i>Prezzi in unità di conto</i>
EURONORM	25-72	Acciai di uso generale da costruzione	1,45
EURONORM	43-72	Lamiere e nastri di acciai legati per caldaie e recipienti a pressione — Tipi e qualità	1,00
EURONORM	49-72	Misura della ruvidità dei prodotti sottili di acciaio laminati a freddo e non rivestiti	0,50
EURONORM	50-72	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione dell'azoto negli acciai — Metodo spettrofotometrico	0,85
EURONORM	74-72	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del rame negli acciai e nelle ghise — Metodo fotometrico	0,50
EURONORM	100-72	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del cromo negli acciai e nelle ghise — Metodo fotometrico	0,50
EURONORM	108-72	Vergella tonda di acciaio per bulloneria — Stampa a freddo — Dimensioni e tolleranze	0,85
EURONORM	109-72	Prove convenzionali di durezza Rockwell — Scale Rockwell N e T — Scale Rockwell B' e 30 T' per prodotti sottili	1,00
EURONORM	113-72	Acciai da costruzione saldabili di qualità speciale (Fascicoli da 1 a 3)	2,00
EURONORM	114-72	Determinazione della resistenza alla corrosione intercrystallina degli acciai inossidabili austenitici — Prove di corrosione in ambiente di acido solforico e solfato di rame (Prova detta di Monypenny-Strauss)	0,50
EURONORM	116-72	Determinazione della profondità convenzionale di tempra dopo riscaldamento superficiale	0,50
EURONORM	120-72	Lamiere e nastri per bombole saldate di acciaio	0,50
EURONORM	121-72	Determinazione della resistenza all'attacco intercrystallino degli acciai inossidabili austenitici — Prova di corrosione in ambiente nitrico mediante misura della perdita di massa (prova detta di Huey)	0,50
Si fornisce qui l'elenco delle EURONORM sinora apparse :			
Circolare d'informazione			
	n. 1	Campioni-tipo per le analisi chimiche dei prodotti siderurgici	0,85
EURONORM	1-55	Ghise e ferroleghes	1,15
EURONORM	2-57	Prova di trazione per l'acciaio	0,85
EURONORM	3-55	Prova di durezza Brinell per l'acciaio	0,50
EURONORM	4-55	Prova di durezza Rockwell per l'acciaio Scala B e Scala C	0,50
EURONORM	5-55	Prova di durezza Vickers per l'acciaio	0,50
EURONORM	6-55	Prova di piegamento per l'acciaio	0,50
EURONORM	7-55	Prova di resilienza Charpy per l'acciaio	0,50
EURONORM	8-55	Valori di conversione approssimativi della durezza e della resistenza a trazione dell'acciaio	0,50
EURONORM	9-55	Valori di conversione approssimativi degli allungamenti dopo rottura dell'acciaio	0,35
EURONORM	10-55	Valori di conversione approssimativi delle resilienze dell'acciaio	0,35
EURONORM	11-55	Prova di trazione su lamiere sottili o nastri di acciaio aventi spessore da mm 0,5 incluso a mm 3,0 escluso	0,70
EURONORM	12-55	Prova di piegamento delle lamiere e nastri d'acciaio di uno spessore inferiore a mm 3	0,50
EURONORM	13-55	Prova di piegamento alternato delle lamiere e nastri d'acciaio di spessore inferiore a mm 3	0,50
EURONORM	14-67	Prova di imbutitura a provette bloccate	0,50
EURONORM	15-70	Vergella di acciaio non legato di uso generale, destinata alla trafilatura — Esame della superficie	0,50
EURONORM	16-70	Vergella di acciaio non legato di uso generale, destinata alla trafilatura — Tipi e qualità	0,85
EURONORM	17-70	Vergella di acciaio non legato di uso generale, destinata alla trafilatura — Dimensioni e tolleranze	1,70
EURONORM	18-57	Prelevamento e preparazione dei saggi, delle provette e dei campioni	0,50
EURONORM	19-57	Travi IPE — Travi ad ali parallele	0,35

EURONORM	20-60	Definizione e classificazione degli acciai	0,35
EURONORM	21-62	Condizioni tecniche generali di fornitura per i prodotti di acciaio	0,50
EURONORM	22-70	Determinazione o verifica del carico unitario di snervamento dell'acciaio ad alta temperatura	0,85
EURONORM	23-71	Prova di temprabilità dell'acciaio mediante tempra ad una estremità — Prova Jominy	1,15
EURONORM	24-62	Travi normali e profilati ad U normali — Tolleranze di laminazione	0,35
EURONORM	26-63	Prove convenzionali di durezza Rockwell per lamierini e nastri sottili di acciaio	0,50
EURONORM	27-70	Designazione convenzionale degli acciai (seconda edizione)	0,85
EURONORM	28-69	Lamiere e nastri di acciaio non legato per caldaie e recipienti a pressione — Tipi e qualità	0,85
EURONORM	29-69	Lamiere di acciaio a caldo di spessore uguale o maggiore di 3 mm — Tolleranze dimensionali, di forma e sulla massa	0,85
EURONORM	30-69	Semilavorati per fucinatura di acciai da costruzione di uso generale — Tipi e qualità	0,85
EURONORM	31-69	Semilavorati per fucinatura — Tolleranze sulle dimensioni, sulla forma e sulla massa	0,50
EURONORM	32-66	Lamiere sottili in acciaio dolce non legato per imbutitura o piegamento a freddo — Norma di qualità	1,00
EURONORM	33-70	Lamiere e nastri larghi di spessore minore di 3 mm di acciaio non legato a basso tenore di carbonio per imbutitura o piegamento a freddo — Tolleranze dimensionali e di forma	0,85
EURONORM	34-62	Travi ad ali larghe, parallele — Tolleranze di laminazione	0,35
EURONORM	35-62	Barre e ferri mercantili di uso generale — Tolleranze di laminazione	0,35
EURONORM	36-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del carbonio totale negli acciai e nelle ghise — Metodo gravimetrico mediante combustione in corrente di ossigeno	0,50
EURONORM	37-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del carbonio totale negli acciai e nelle ghise — Metodo gas-volumetrico mediante combustione in corrente di ossigeno	0,85
EURONORM	38-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del carbonio di tempra e della grafite negli acciai e nelle ghise — Metodi gravimetrico e gas-volumetrico mediante combustione in corrente di ossigeno	0,35
EURONORM	39-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del manganese negli acciai e nelle ghise — Metodo per titolazione dopo ossidazione con persolfato	0,50
EURONORM	40-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del silicio totale negli acciai e nelle ghise — Metodo gravimetrico	0,50
EURONORM	41-65	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del fosforo negli acciai e nelle ghise — Metodo alcalimetrico	0,70
EURONORM	42-66	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione dello zolfo negli acciai e nelle ghise — Metodo mediante combustione in corrente di ossigeno	0,70
EURONORM	44-63	Travi IPE laminate a caldo — Tolleranze di laminazione	0,35
EURONORM	45-63	Prova di rottura a flessione per urto su provetta a due appoggi con intaglio a V	0,50
EURONORM	46-68	Nastri a caldo di acciai non legati a basso tenore di carbonio — Norma di qualità — Prescrizioni generali	1,00
EURONORM	47-68	Nastri a caldo di acciai da costruzione di uso generale — Norma di qualità	1,15
EURONORM	48-65	Nastri laminati a caldo in acciai non legati — Tolleranze sulle dimensioni, forma e peso	0,50
EURONORM	51-70	Nastri larghi laminati a caldo di larghezza uguale o maggiore di 600 mm — Tolleranze dimensionali, di forma e sulla massa	0,50
EURONORM	52-67	Vocabolario dei trattamenti termici	6,35
EURONORM	53-62	Travi ad ali larghe parallele	0,35
EURONORM	54-63	Piccoli ferri ad U laminati a caldo	0,35
EURONORM	55-63	Ferri a T ad ali uguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo	0,35
EURONORM	56-65	Angolari ad ali uguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo	0,50
EURONORM	57-65	Angolari ad ali ineguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo	0,50
EURONORM	58-64	Piatti di uso generale laminati a caldo	0,35

EURONORM	59-64	Quadri di uso generale laminati a caldo	0,35
EURONORM	60-65	Tondi di uso generale laminati a caldo	0,35
EURONORM	61-71	Barre esagonali laminate a caldo	0,35
EURONORM	65-67	Tondi per bulloni e ribattini laminati a caldo	0,35
EURONORM	66-67	Semitondi e semitondi appiattiti laminati a caldo	0,35
EURONORM	67-69	Barre piatte con bulbo laminate a caldo	0,35
EURONORM	70-71	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del manganese negli acciai e nelle ghise — Metodo fotometrico	0,85
EURONORM	71-71	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del manganese negli acciai e nelle ghise — Metodo elettrometrico	0,50
EURONORM	72-71	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione dell'alluminio negli acciai — Metodo gravimetrico	0,85
EURONORM	76-66	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del silicio negli acciai e nelle ghise — Metodo spettrofotometrico	0,50
EURONORM	77-63	Banda nera e banda stagnata in fogli — Norma di qualità	0,85
EURONORM	78-63	Banda nera e banda stagnata in fogli — Tolleranze sulle dimensioni	0,70
EURONORM	79-69	Definizioni e classificazione dei prodotti siderurgici per forme e dimensioni	0,85
EURONORM	80-69	Acciai per cemento armato non precompresso — Prescrizioni di qualità . . .	0,85
EURONORM	81-69	Tondi per c.a. lisci laminati a caldo — Dimensioni, masse, tolleranze	0,35
EURONORM	83-70	Acciai da bonifica — Prescrizioni di qualità	2,15
EURONORM	84-70	Acciai da cementazione — Prescrizioni di qualità	1,85
EURONORM	85-70	Acciai da nitrurazione — Prescrizioni di qualità	0,85
EURONORM	86-70	Acciai per tempra ad induzione od al cannello — Prescrizioni di qualità . . .	1,65
EURONORM	87-70	Acciai per lavorazioni meccaniche ad alta velocità (Acciai « automatici ») — Prescrizioni di qualità (Fascicoli da 1 a 4)	1,80
EURONORM	88-71	Acciai inossidabili — Prescrizioni di qualità	1,65
EURONORM	89-71	Acciai legati per molle formate a caldo e trattate — Prescrizioni di qualità	1,15
EURONORM	90-71	Acciai per valvole di scarico di motori a combustione interna — Prescrizioni di qualità	0,85
EURONORM	91-70	Larghi piatti laminati a caldo — Tolleranze dimensionali, di forma e sulla massa	0,50
EURONORM	93-71	Barre tonde, quadrate, piatte ed esagonali laminate a caldo — Tolleranze di laminazione	0,50
EURONORM	98-71	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del manganese nei ferro-manganese — Metodo elettrometrico	0,50
EURONORM	103-71	Determinazione micrografica della grossezza del grano ferritico o austenitico degli acciai	3,00
EURONORM	104-70	Determinazione della profondità di decarburazione degli acciai da costruzione non legati e debolmente legati	0,50
EURONORM	105-71	Determinazione e verifica della profondità convenzionale di cementazione	0,50
EURONORM	106-71	Nastri e lamiere sottili magnetiche a grani non orientati laminati a freddo e a caldo	1,65

Nei paesi membri, le EURONORM si possono acquistare presso gli Istituti nazionali di unificazione e precisamente :

Nella Repubblica federale di Germania :

Beuth-Vertrieb GmbH
1 Berlin 30, Burggrafenstraße 4-7

Nel Belgio e nel Lussemburgo :

Institut belge de normalisation — I.B.N. —
1040 Bruxelles, 29, avenue de la Brabançonne

In Francia :

Association française de normalisation
— A.F.N.O.R. —
Tour Europe, Cedex 7, 92 080 Paris — La Défense

In Italia :

Ente nazionale italiano di unificazione — U.N.I. —
Piazza A. Diaz, 2 — Milano

Nei Paesi Bassi :

Nederlands Normalisatie-Instituut — N.N.I. —
Rijswijk (ZH), Polakweg 5

Gli interessati dei paesi terzi sono pregati di rivolgersi all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Casella postale 1003 — Lussemburgo 1.